

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2017, n. 29-4827

**Decreto Ministeriale 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria". Validità attestazioni di esenzione rilasciate dalle AA.SS.LL. - ANNO 2017.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

L'art. 79, comma 1 *sexies*, lett. a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6 *ter* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti.

Il D.M. 11.12.2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

L'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al sistema TS, permette di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia per il medesimo dichiarante.

Lo stesso decreto prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo e ogni anno gli elenchi dei cittadini esenti vengono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini.

Con deliberazione n. 41-1977 del 29.04.2011, la Giunta regionale ha stabilito l'avvio delle specifiche modalità attuative del D.M. 11 dicembre 2009, a partire dal 1° giugno 2011, individuando, altresì, la data del 1° agosto 2011 per la messa a regime in Regione Piemonte della procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria.

Con la medesima deliberazione, la Giunta ha, inoltre, demandato alla Direzione Sanità la predisposizione di successivi provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa e, in particolare, sono state disposte proroghe alla validità del citato attestato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, da ultimo con nota della Direzione Sanità prot. n. 6181/A14000 del 18.03.2016.

Premesso quanto sopra, in prossimità della scadenza del 31 marzo 2017, anche per il periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2018, sempre al fine di evitare disagi agli utenti, si ritiene opportuno confermare sino al 31 marzo 2018 la validità delle attestazioni, rilasciate sulla base delle autodichiarazioni, in relazione alle categorie di esenzione per reddito contraddistinte dai codici E01,

E03, E04 e E05, nei confronti dei cittadini presenti negli elenchi degli esenti che - all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. sulle autodichiarazioni rese sino al 31.12.2015 - sono state oggetto di verifica conforme rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, viene prorogata, nei termini sopra indicati, la validità delle attestazioni (verificate positivamente) relative ai seguenti codici:

E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Risulta del tutto evidente che il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione.

E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E05: relativo esclusivamente alle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, introdotto dalla DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 in sostituzione del codice E11, per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, secondo i criteri reddituali già individuati con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007.

Viceversa, non è prorogata la validità degli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni. All'interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico solo se il soggetto è iscritto all'Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato). I soggetti che si trovano in tali condizioni dovranno pertanto recarsi presso la propria ASL per il rinnovo del certificato.

Per le fattispecie sopra menzionate (codici E01, E03, E04 ed E05), la durata della validità delle relative attestazioni non potrà superare l'anno e, comunque, la scadenza della stessa potrà essere anticipata, non appena saranno attivate le funzionalità necessarie per consentire al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, tramite l'utilizzo della propria tessera sanitaria TS-CNS (art 1 commi 6 e 7 DM 11/12/2009) o di analoghi strumenti previsti dalla normativa vigente.

Resta ferma la responsabilità dello stesso assistito, cui si riferisce l'attestazione, di comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste in merito.

Con riferimento, invece, ai soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. sulle autodichiarazioni rese sino al 31.12.2015, sono stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non può ovviamente considerarsi prorogata e i medesimi devono essere esclusi dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori.

Nei confronti di tali soggetti l'ASL provvederà a rendere nota, anche contestualmente alle azioni di recupero dell'indebito, la cancellazione dai predetti elenchi dei cittadini esenti, invitando, al contempo, a ripresentare nuova autocertificazione quei cittadini che ritengano di essere - attualmente - in possesso dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

A tal fine, si demanda alla Direzione Sanità l'adozione di ogni eventuale provvedimento o comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali affinché le medesime si attivino ad adottare ogni idonea modalità organizzativa, anche attraverso accessi programmati agli sportelli.

Con riferimento ai cittadini esenti che hanno effettuato l'autodichiarazione negli anni 2016 e 2017 e che ancora non sono stati oggetto delle verifiche - posto che queste sono state espletate con riferimento alle autodichiarazioni rese sino al 31.12.2015 - la validità delle relative attestazioni è prorogata dal 1.04.2017 al 31.03.2018, sempre nell'ottica di ridurre il più possibile i disagi agli utenti.

Resta fermo, comunque, che l'assistito è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo dell'attestazione di esenzione, all'atto della prescrizione, qualora si siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile, in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

In ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste.

Resta, parimenti, ovvio che il contenuto di tali autocertificazioni sarà oggetto di controlli nel biennio prossimo e, quindi, si giungerà alla cancellazione degli elenchi degli esenti ove si riscontri una verifica negativa.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

visti gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 51-7754 del 10.12.2007;

vista la D.G.R. n. 41-1977 del 29.04.2011;

vista la D.G.R. n. 16-3096 del 12.12.2011;

vista la nota della Direzione Sanità prot. n. 6581/A14000 del 18.03.2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di confermare, come in premessa esplicitato, sino al 31 marzo 2018 la validità delle attestazioni rilasciate sulla base delle autodichiarazioni, in relazione alle categorie di esenzione per reddito contraddistinte dai codici E01, E03, E04 e E05, nei confronti dei cittadini presenti negli elenchi degli esenti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. sulle autodichiarazioni rese sino al 31.12.2015, sono stati oggetto di verifica conforme rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- di dare atto che la scadenza delle stesse potrà essere anticipata non appena saranno attivate le funzionalità necessarie per consentire al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, tramite l'utilizzo della propria tessera sanitaria TS-CNS (art 1 commi 6 e 7 DM 11/12/2009) o di analoghi strumenti previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto che, come espresso in premessa, con riferimento ai soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. sulle autodichiarazioni rese sino al 31.12.2015, sono stati oggetto di verifica negativa, la validità dei relativi attestati non è da considerarsi prorogata e che i medesimi devono essere esclusi dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;
- di demandare alla Direzione Sanità l'adozione di ogni eventuale provvedimento, o comunicazione, alle Aziende Sanitarie Locali affinché le Aziende provvedano a rendere nota ai soggetti sopra menzionati, anche contestualmente alle azioni di recupero dell'indebito, la cancellazione dagli elenchi dei soggetti esenti, invitando, al contempo, a ripresentare nuova autocertificazione quei cittadini che ritengano di essere - attualmente - in possesso dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- di demandare alla Direzione Sanità l'adozione di ogni eventuale provvedimento o comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali affinché le medesime si attivino, oltre che ad espletare i controlli previsti dal D.M. 11.12.2009, ad adottare ogni idonea modalità organizzativa, anche attraverso accessi programmati agli sportelli;
- di dare atto che, come in premessa meglio esplicitato, non è prorogata la validità degli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione di riferimento;
- di stabilire che sono parimenti prorogate sino al 31.03.2018, per le ragioni in premessa indicate, le attestazioni relative ai cittadini che hanno effettuato l'autodichiarazione negli anni 2016 e 2017 e che ancora non sono stati oggetto delle verifiche previste;
- di dare atto che l'assistito è sempre responsabile, anche sotto il profilo penale, di un eventuale improprio utilizzo dell'esenzione, qualora si siano modificate le condizioni reddituali di riferimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

(omissis)